

<b>HYLE CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.</b>	<b>Whistleblowing</b>	<b>Sez. XII</b>
---	-----------------------	-----------------

## **Allegato n.1 Procedura Whistleblowing – Informativa sito web**

### **Chi può fare una segnalazione?**

Possono presentare una segnalazione (i “Destinatari”):

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi;
- i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

### **Cosa segnalare?**

Ai fini delle disposizioni si considerano oggetto di segnalazione atti o fatti che possono costituire una violazione “**significativa**”, delle disposizioni interne, della normativa di settore (specificamente dettagliata nella Procedura) e la commissione di reati. In caso di segnalazioni anonime, queste dovranno essere circostanziate.

### **Come si effettua una segnalazione?**

1. **In forma cartacea**, presso Comply Consulting Srl, Corso Sempione 50 – 20154 Milano, c.a Responsabile attività Whistleblowing;
2. **In forma elettronica**, tramite piattaforma informatica riservata raggiungibile tramite al percorso <https://hylecapitalpartners.segnalazioni.net>. La Piattaforma costituisce il canale preferenziale ai fini delle Segnalazioni tramite canale interno.

### **Sono tutelato in caso di segnalazione di una violazione?**

#### **Misure di tutela al segnalante e al segnalato**

Il Responsabile Whistleblowing, il Responsabile delle attività di Whistleblowing e la SGR hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, fatta eccezione per i casi in cui:

<b>HYLE CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.</b>	<b>Whistleblowing</b>	<b>Sez. XII</b>
---	-----------------------	-----------------

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione in sede di segnalazione;
- la sua divulgazione sia obbligatoriamente richiesta per poter procedere con la gestione della segnalazione (ad esempio, se sia necessario coinvolgere la polizia o le Autorità, ovvero se per il segnalato sia indispensabile riceverne notifica per l'eventuale difesa in giudizio); anche in questo caso è necessario l'ottenimento del consenso del segnalante, in mancanza del quale non sarà possibile utilizzare la segnalazione nell'eventuale procedimento disciplinare che quindi, in assenza di ulteriori elementi sui quali fondare la contestazione, non potrà essere avviato o proseguito.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente procedura ed in quanto tale è passibile di sanzioni.

Chi effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non può essere sanzionato, licenziato (salvo i casi di corresponsabilità accertata) o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata al Responsabile delle attività di Whistleblowing che, accertata la fondatezza, segnala la casistica agli Organi Aziendali competenti, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione. È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

È garantita la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione in ogni caso viene garantita la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. Sull'identità del segnalante deve essere mantenuta la riservatezza ad eccezione del caso di suo esplicito consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

#### Trattamento privilegiato per il soggetto coinvolto e/o corresponsabile

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato, salvo nei casi di dolo e colpa grave.

#### Provvedimenti disciplinari per la mancata tutela dell'identità del segnalante oppure nei casi di malafede del segnalante

<b>HYLE CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.</b>	<b>Whistleblowing</b>	<b>Sez. XII</b>
---	-----------------------	-----------------

Se l'esito dell'analisi delle segnalazioni facesse emergere la necessità di provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha violato la riservatezza del segnalante o la malafede del segnalante (calunnia infondata) la Società valuterà quanto previsto dalla normativa interna e/o di settore.

Il documento "Procedura di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)" è visionabile nel disco di rete in una cartella condivisa ad esso dedicata.

**Se ritengo la segnalazione fondata e relativa ad atti e fatti di particolare gravità e la Società non da corso a provvedimenti?**

Il personale della Società può effettuare segnalazioni dirette a Banca d'Italia per violazioni delle disposizioni o per la violazione di atti dell'Unione Europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

In tal caso, nelle more dell'emanazione di disposizioni attuative, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente a Banca d'Italia, alla Filiale di Milano mediante *e-mail* a [milano.segreteria@bancaditalia.it](mailto:milano.segreteria@bancaditalia.it) oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Cordusio, 5 - 20123 Milano, e per conoscenza (se riguardanti tematiche inerenti al perimetro normativo Consob) alla Consob, alla filiale di Milano mediante *e-mail*: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Broletto, 7 - 20121 Milano.